



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 93344, con la quale il Sig. Barone Benedetto, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 23/09/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 30785 del 14/03/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Barone Benedetto ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 22/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 18133 del 13/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 65293 dell'11/06/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/10/2018;
- VISTO il DA n. 901 del 23/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/1987, reg. n. 24, fgl. n. 389, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di assistente tecnico;
- VISTO il DDS n. 2739 del 14/05/2003 con il quale al Sig. Barone Benedetto sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 4 e giorni 25;
- VISTO il DDG n. 4946 del 10/12/2003 con il quale il Sig. Barone Benedetto, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- CONSIDERATO che il Sig. Barone Benedetto a decorrere dal 30/09/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/09/2018	33	4	0
Servizio riunito (DDS n. 2739 del 14/05/2003)	5	4	25
Servizio militare dal 18/04/1978 al 18/07/1979	1	3	0
<b>Totale anzianità di servizio utile a pensione</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BARONE BENEDETTO, nato a XXXXX il XXXXX, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosalia Pipia